

Ordinanza sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni (OTST)

Modifica del 9 marzo 2007

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 6 ottobre 1997¹ sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 39 capoverso 5, 41 capoverso 1, 56 capoverso 4 e 62 capoverso 1 della legge del 30 aprile 1997² sulle telecomunicazioni,

Art. 1 cpv. 2 e 4

² Sono fatte salve le disposizioni speciali della legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni e dell'ordinanza del 9 marzo 2007³ sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione.

⁴ Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, sono applicabili le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004⁴ sugli emolumenti.

Art. 2 cpv. 3

Abrogato

Art. 9 Concessioni per le radiocomunicazioni mobili

¹ Per l'utilizzo delle radiocomunicazioni con una concessione a livello nazionale, la tassa di concessione ammonta a 1560 franchi l'anno per ogni larghezza di banda ad alta frequenza fino a 25 kHz.

² Per l'utilizzo delle radiocomunicazioni con una concessione a livello regionale, la tassa di concessione ammonta, per regione, a 312 franchi l'anno per ogni larghezza di banda ad alta frequenza fino a 25 kHz.

- 1 RS **784.106**
- 2 RS **784.10**; RU **2007 921**
- 3 RS **784.102.1**; RU **2007 1005**
- 4 RS **172.041.1**

³ Per una larghezza di banda ad alta frequenza pari a un multiplo di 25 kHz, le tasse di concessione secondo i capoversi 1 e 2 sono moltiplicate per lo stesso fattore di moltiplicazione.

Art. 9a rubrica e cpv. 1

Concessioni per l'utilizzo radio su ripetitori autonomi

¹ Per l'utilizzo radio su ripetitori autonomi, la tassa di concessione ammonta a 312 franchi l'anno per ogni larghezza di banda ad alta frequenza fino a 25 kHz.

Art. 10 Concessioni per radiochiamata

¹ Per l'utilizzo delle radiocomunicazioni con una concessione a livello nazionale, la tassa di concessione ammonta a 5000 franchi l'anno per ogni canale di radiofrequenza attribuito con una larghezza di banda ad alta frequenza fino a 25 kHz.

² Per l'utilizzo delle radiocomunicazioni con una concessione a livello regionale, la tassa di concessione ammonta, per regione, a 1000 franchi l'anno per ogni canale di radiofrequenza attribuito con una larghezza di banda ad alta frequenza fino a 25 kHz.

³ Per i canali di radiofrequenza con una larghezza di banda ad alta frequenza pari a un multiplo di 25 kHz, le tasse di concessione secondo i capoversi 1 e 2 sono moltiplicate per lo stesso fattore di moltiplicazione.

Art. 11a rubrica nonché cpv. 1 e 2

Concessioni per radiocomunicazioni mobili via satellite

¹ Per l'utilizzo delle radiocomunicazioni con una concessione a livello nazionale, la tassa di concessione è calcolata secondo la formula seguente in base al tasso unico di cui al capoverso 2 e ai coefficienti di cui al capoverso 3:

$$\frac{\text{coefficiente larghezza di banda} * \text{coefficiente gamma delle frequenze} * \text{tasso unico}}{\text{coefficiente classi di frequenze}}$$

² Il tasso unico ammonta a 15 franchi l'anno.

Art. 11b rubrica nonché cpv.1 e 2

Concessioni per radiocomunicazioni su onde corte e onde lunghe

¹ La tassa di concessione per canale di radiofrequenza attribuito con una larghezza di banda ad alta frequenza fino a 1 kHz ammonta a 150 franchi all'anno.

² I concessionari che lavorano su un canale la cui larghezza di banda ad alta frequenza è un multiplo di 1 kHz, oppure che lavorano con più canali la cui somma è un multiplo di 1 kHz, la tassa di cui al capoverso 1 viene moltiplicata con un coefficiente secondo la tabella seguente:

| Multiplo della larghezza di banda ad alta frequenza ordinaria | Coefficiente | Multiplo della larghezza di banda ad alta frequenza ordinaria | Coefficiente |
|---|--------------|---|--------------|
| fino a 2 volte | 1,2 | fino a 1 000 volte | 5,6 |
| fino a 4 volte | 1,4 | fino a 2 000 volte | 6,7 |
| fino a 8 volte | 1,7 | fino a 4 000 volte | 8,0 |
| fino a 16 volte | 2,0 | fino a 8 000 volte | 9,5 |
| fino a 32 volte | 2,4 | fino a 16 000 volte | 11,2 |
| fino a 64 volte | 2,8 | fino a 32 000 volte | 13,4 |
| fino a 125 volte | 3,3 | fino a 64 000 volte | 15,9 |
| fino a 250 volte | 4,0 | fino a 125 000 volte | 18,8 |
| fino a 500 volte | 4,7 | più di 125 000 volte | 22,4 |

Art. 15

Abrogato

Art. 15a rubrica e cpv. 1

Concessioni per collegamento senza filo a banda larga

¹ Per una concessione per un collegamento senza filo a banda larga sulle frequenze esclusive viene riscossa annualmente una tassa di concessione. Essa viene calcolata moltiplicando il prezzo di base della frequenza, pari a 0,018 franchi, per i coefficienti di gamma di frequenza, di larghezza di banda e di territorio.

Art. 30

Abrogato

II

La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2007.

9 marzo 2007

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

